



ACCORDO INTEGRATIVO STRALCIO RELATIVO AL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI DIRETTIVE NELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

I rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e delle Organizzazioni sindacali,

VISTO

il contenuto delle fonti di seguito citate:

- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - comparto Agenzie fiscali, sottoscritto in data 28 maggio 2004, relativo al quadriennio normativo 2002-2005;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - comparto Funzioni Centrali, sottoscritto il 12 febbraio 2018, di seguito denominato "CCNL-FC";
- Contratto Collettivo Nazionale Integrativo dell'Agenzia delle Entrate per il quadriennio 2002 - 2005, sottoscritto il 18 dicembre 2006, di seguito denominato "CCNI" e in particolare gli articoli 17 e 18 relativi alle posizioni organizzative;
- VISTO l'articolo 96, comma 2, del CCNL-FC in base al quale sono state confermate le disposizioni relative ai sistemi di classificazione professionali contenuti nei previgenti CCNL concernenti le amministrazioni confluite nel comparto;
- CONSIDERATO dunque che sono ancora vigenti gli articoli dal 26 al 28 del CCNL Agenzie fiscali, in quanto contenuti nel Capo V riguardante l'Ordinamento professionale;
- VISTO in particolare il comma 2 dell'articolo 28 del CCNL Agenzie fiscali che autorizza l'Agenzia delle Entrate a provvedere con oneri a proprio carico al finanziamento della retribuzione di posizione per la parte superiore al valore minimo;
- VISTO l'articolo 17 del CCNI con cui è stata data concreta attuazione all'articolo 28 del CCNL Agenzie fiscali;



- VISTO l'articolo 18 del CCNI che disciplina le figure professionali e organizzative;
- VISTO che le posizioni organizzative e professionali costituiscono parte essenziale della struttura operativa dell'Agenzia che le parti intendono confermare e potenziare, adeguando alcune disposizioni dei richiamati articoli 17 e 18 del CCNI al mutato assetto organizzativo, tenendo altresì conto del tempo trascorso dalla prima attivazione dell'istituto in esame (2007) e della conclusione quindi della fase di sperimentazione;

CONVENGONO

Articolo 1

Posizioni organizzative e professionali

L'articolo 17, comma 2, del CCNI del 18 dicembre 2006 è modificato come segue:

L'ammontare della retribuzione annuale di posizione, da corrispondere per 13 mensilità, è determinata in relazione al grado di complessità e responsabilità connesso alla funzione ricoperta da un minimo di € 2.500,00 ad un massimo di € 9.000,00. Per la parte superiore a € 2.500,00 la copertura della retribuzione di posizione è assicurata dall'Agenzia con oneri a proprio carico nel limite massimo di € 8.000.000,00, lordo dipendente.

Articolo 2

Incarichi di responsabilità

L'articolo 18, comma 3, del CCNI del 18 dicembre 2006 è modificato come segue:






L'ammontare della indennità annuale di responsabilità, da corrispondere per 13 mensilità, è determinata in relazione al grado di complessità e responsabilità connesso alla funzione ricoperta da un minimo di € 2.500,00 ad un massimo di € 8.000,00. Al finanziamento degli incarichi si provvede con il residuo dei fondi a carico dell'Agenzia di cui all'articolo precedente, integrato con le risorse del Fondo risorse decentrate nella misura della spesa complessiva di € 10.661.565,18 lordo dipendente.

Articolo 3

Durata

Il presente accordo riguarda il triennio 2019-2021, in coerenza con quanto sarà definito in sede di Confronto in ordine alla durata degli incarichi.

Roma, 26 giugno 2019

AGENZIA DELLE ENTRATE	ORGANIZZAZIONI SINDACALI
	FP CGIL   
	CISL FP  
	UIL RA NON FIRMA
	FED. CONFSAI-UNSA 
	FED. NAZ. LE. INTESA FP 
	FLP 